

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1) - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico con la denominazione

"PSG Servizi & Salute Srl"

La società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, opera secondo il modello delle società *"in house providing"*.

Articolo 2) - Sede

La società ha sede nel Comune di Palmanova (UD) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali o altre dipendenze, agenzie e rappresentanze nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Palmanova; nell'ipotesi in cui sia stato costituito il "Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto", previsto al successivo articolo 8), tali operazioni saranno possibili solo con il preventivo parere favorevole dello stesso.

Articolo 3) - Domicilio dei soci

I soci, ad ogni effetto e per ogni rapporto connesso e comunque dipendente dall'atto costitutivo e dallo statuto, si intendono domiciliati nel luogo risultante dal Registro delle Imprese.

I soci, entro dieci (10) giorni dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, dovranno - a mezzo posta elettronica certificata - comunicare alla società i loro recapiti telefonici, fax, di posta elettronica - anche certificata - e quant'altro ai quali la società potrà inviare comunicazioni relative ai rapporti sociali anche agli effetti specificamente previsti dal presente statuto.

Articolo 4) - Durata

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31 dicembre 2070) e potrà essere prorogata.

TITOLO II

Oggetto sociale

Articolo 5) - Attività dell'oggetto sociale

La società, al fine di gestire con ogni forma consentita dalla legge servizi e forniture in campo sociale, sanitario e sociosanitario, della tutela dei minori, dei disabili, dei migranti e profughi, ha per oggetto:

a)- istituire, organizzare, gestire attività e servizi rivolti alla generalità delle persone anziane e/o inabili e/o in fase terminale, auto e non autosufficienti, ed ai minori erogabili sia all'interno di enti, istituti, strutture di accoglienza, pubblici e privati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenze protette e RSA – Residenze Sanitarie Assistite, centri di riabilitazione e lungodegenza, case di cura e reparti ospedalieri, case albergo, centri diurni, centri diurni integrati, centri socio-educativi, centri estivi, comunità alloggio, asili nido, nidi-famiglia, nidi aziendali; fornire attrezzature ed ogni altro articolo e/o materiale necessario all'esercizio di tali attività (compresa la pulizia e sanificazione ambientale) anche mediante prestazioni a domicilio dei

beneficiari;

b)- promuovere, realizzare e gestire ogni genere di servizi alla persona e strutture di accoglienza temporanea e permanente rivolte anche ad altri soggetti svantaggiati sotto il profilo fisico, psichico, economico e sociale finalizzati al recupero e/o reinserimento sociale degli stessi;

c)- assumere e gestire in forma diretta o per mezzo di appalti, convenzioni e contratti i servizi di cui ai precedenti punti a) e b) e per i medesimi soggetti;

d)- costruire, ristrutturare, acquistare e alienare, prendere e cedere in locazione immobili per l'accoglienza delle persone di cui alle precedenti lettera a) e b);

e)- gestire servizi di ristorazione e conferimento pasti;

f)- promuovere, realizzare e gestire corsi, scuole, istituti per la formazione professionale degli operatori impegnati nelle attività socio-assistenziali e degli amministratori dei servizi pubblici e privati del settore, ivi compresa la realizzazione di studi, ricerche e consulenza sulle tematiche della socio-assistenza e sanità, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici e privati che operino in campo sociale e sanitario;

g)- l'erogazione di qualsivoglia servizio amministrativo, tecnico e gestionale atto a supportare la realizzazione dei fini istituzionali dei propri soci;

h)- l'erogazione dei servizi di cui sopra a soggetti pubblici o privati diversi da quelli partecipati, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari o mediante partecipazione a gare d'appalto;

i)- gestione, ampliamento e manutenzione del patrimonio delle aziende partecipate e non;

l)- i servizi di gestione dei trasporti.

Al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale la società potrà, in via non prevalente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle limitazioni previste da leggi speciali che regolano le attività in materia finanziaria e creditizia;

- assumere, non ai fini del successivo collocamento presso terzi, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

- concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di debiti e obbligazioni di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 6) - Esercizio attività sociale

La società è obbligata a svolgere la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci e/o enti - pubblici e/o privati - da questi controllati o ai quali hanno affidato, nel rispetto del modello "*in house providing*", servizi pubblici e/o attività in favore di enti pubblici in modo che oltre l'ottanta per cento (80%) del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati di soci; tale percentuale si intenderà automaticamente adeguata a quella che dovesse essere determinata da sopravvenute disposizioni di legge senza necessità di

procedere ad alcuna modifica del presente statuto.

La produzione ulteriore rispetto al limite di tale fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 7) - Soci

Possono essere soci della società esclusivamente le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, gli enti pubblici territoriali, enti - pubblici e/o privati - da questi controllati o ai quali hanno affidato, nel rispetto del modello "*in house providing*", servizi pubblici e/o attività in favore di enti pubblici.

L'assunzione della qualifica di socio comporta l'obbligo per i soci stessi di affidare alla società, a decorrere dal termine dei relativi rapporti contrattuali, i servizi esternalizzati a terzi fatti salvi quelli che per oggettive ed evidenti motivazioni economiche, organizzative e/o strutturali, non risulti conveniente ed utile affidare alla società.

Articolo 8) - Controllo analogo congiunto

La società svolge la propria attività, direttamente e/o indirettamente, in favore dei propri soci i quali - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari - esercitano, congiuntamente, i più ampi poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e supervisione sugli organi societari, analogamente ai poteri che gli stessi esercitano sui loro uffici e servizi ed a quelli che, all'interno di questi ultimi, i Dirigenti e/o Responsabili esercitano sui soggetti gerarchicamente subordinati, conseguendo un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Tale potere viene esercitato dall'assemblea ordinaria dei soci o, qualora costituito, da un "Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto" (di seguito anche "*il Comitato*") composto dai dirigenti di vertice di ciascun socio o loro delegati il cui funzionamento troverà puntuale definizione in uno specifico Regolamento da approvare da tutti i soci mediante delibera assembleare.

Al Comitato, se istituito, spetteranno le seguenti funzioni:

- a)-** esercitare nei confronti degli organi della società il controllo su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi affidati;
- b)-** dettare le linee strategiche ed operative della società al fine di coordinarne l'attività generale con facoltà di impartire all'organo amministrativo direttive vincolanti sulla politica aziendale - ed, in particolare, in tema di qualità dei servizi - nonché di porre il veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi dei soci e dei soggetti nei cui confronti è svolta l'attività individuale dei soci;
- c)-** il diritto di proporre all'assemblea dei soci la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo, sia esso un Consiglio di Amministrazione che un Amministratore Unico, nonché di proporre la determinazione del compenso;
- d)-** il diritto di proporre la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo, ivi compreso il Presidente, e del revisore unico e di stabilirne il compenso;
- e)-** il diritto di adottare il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale, il bilancio economico di previsione annuale

nonché il rendiconto consuntivo annuale;

f)- il diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società;

g)- il diritto di ricevere dagli organi della società periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici erogati.

Il Comitato, ferme restando le competenze dell'Organo di Controllo e del Revisore, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto e/o indiretto da parte dei soci in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale; il Comitato avrà, inoltre, il diritto di esprimere il proprio parere preventivo con efficacia vincolante nei confronti dei seguenti atti di competenza dell'organo di amministrazione:

(i) piano programmatico, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione;

(ii) costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in tali società, nonché loro dismissione;

(iii) attivazione di nuovi servizi previsti dallo statuto o dismissione di quelli già esercitati;

(iv) acquisto ed alienazione di immobili, assunzione di finanziamenti di qualsiasi tipo, natura ed importo, nonché acquisto ed alienazione di impianti ed attrezzature che comportino un impegno finanziario di valore superiore al venti per cento (20%) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

(v) linee guida generali per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.

Il Comitato può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'organo amministrativo. In tal caso l'organo amministrativo relaziona in merito al rispetto delle prescrizioni entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro trenta (30) giorni dal compimento dell'atto stesso.

I diritti e le facoltà attribuiti al Comitato devono essere esercitati tempestivamente in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, l'organo amministrativo è tenuto a rivolgere, tramite lettera raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata, al Presidente pro tempore del Comitato l'invito a provvedere all'esercizio degli stessi entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza che il Comitato abbia provveduto ad esercitare i diritti e le facoltà attribuitegli e vi sia - a parere dell'organo amministrativo - estrema urgenza di provvedere per evitare effetti gravemente pregiudizievoli alla società e ai soci, lo stesso organo amministrativo è legittimato a porre in essere quanto oggetto del mancato provvedimento del Comitato.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno sei (6) volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta:

a) di uno di soci;

b) del legale rappresentante della società.

Alle riunioni del Comitato partecipano:

a) i soci, o loro delegati, con diritto di voto;

b) il legale rappresentante della società, senza diritto di voto.

Le decisioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, comunque, con il voto favorevole congiunto dei Soci fondatori.

Il verbale delle riunioni del Comitato è redatto da un soggetto nominato, volta per volta, con funzioni di segretario.

TITOLO III

Capitale sociale e quote

Articolo 9) - Capitale sociale

Il capitale sociale è di **euro diecimila (euro 10.000)**.

In caso di ingresso – a qualsiasi titolo - di nuovi soci la partecipazione al capitale sociale degli stessi non può superare il trenta per cento (30%) dell'intero capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui uno dei soci fondatori intendesse trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, l'intera ovvero parte della propria partecipazione l'altro socio fondatore - fermo restando il proprio diritto ad esercitare il diritto di prelazione sull'intera partecipazione oggetto del trasferimento di cui al successivo articolo 14) - avrà l'obbligo di acquistare la quota della partecipazione necessaria ad integrare la propria partecipazione sino raggiungere la quota pari almeno al settanta per cento (70%) dell'intero capitale sociale; tale acquisto verrà effettuato alle medesime condizioni indicate al successivo articolo 14).

Possono essere conferiti, oltre al denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; nel caso di conferimento di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, dovrà essere predisposta la relazione giurata di un esperto che determini il valore del conferimento ai sensi dell'art. 2465 del c.c..

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta fatti salvi i diritti particolari indicati al successivo articolo 10.

La qualifica di socio implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

L'ingresso di nuovi soci, sempre soggetti di diritto pubblico, potrà avvenire sia a seguito di aumento del capitale sociale che per trasferimento di partecipazioni sociali.

Articolo 10) - Diritti particolari dei soci

Ai soci fondatori "ASP Ardito Desio" e "ASP Giovanni Chiabà" sono congiuntamente attribuiti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile i seguenti diritti particolari:

- diritto di nominare/revocare uno o più amministratori e di determinarne il compenso;
- diritto di nominare/revocare sindaci e revisori e di determinarne il compenso;
- diritto di esprimere il gradimento in materia di ingresso di nuovi soci;
- diritto di approvare il piano strategico della società, su proposta

dell'organo amministrativo;

- diritto di approvare l'assetto organizzativo della società ed il relativo organigramma, su proposta dell'organo amministrativo;

- diritto di autorizzare, su proposta dell'organo amministrativo, l'acquisto ed il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, di immobili e/o diritti immobiliari, di partecipazioni societarie, di aziende e/o rami di azienda, l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad euro quarantamila (euro 40.000), la prestazione di garanzie a terzi.

I diritti particolari attribuiti ai soci potranno essere modificati con il voto favorevole di almeno il settanta per cento (70%) del capitale sociale.

Articolo 11) - Aumento del capitale sociale

Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482 ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482 bis, secondo comma, c.c.

All'organo amministrativo è attribuita la facoltà di ridurre il capitale per perdite nella sola ipotesi di cui agli artt. 2482 bis, sesto comma, e 2446, terzo comma, c.c., qualora non vi abbiano già provveduto i soci ai sensi dell'art. 2482 bis, quarto comma, c.c.

Articolo 12) La società non può emettere titoli di debito quali previsti dall'art. 2483 del c.c..

Articolo 13) I soci possono effettuare finanziamenti in favore della società, per sopperire alle necessità sociali, a fondo perduto per ripianare eventuali perdite ovvero in conto futuro aumento del capitale sociale.

Salva diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci alla società sono infruttiferi di interessi.

Articolo 14) Il trasferimento della partecipazione sociale potrà avvenire solo a favore di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7) del presente statuto.

Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento socie-

tario, la transazione e la dazione in pagamento.

Non è consentita l'intestazione a società fiduciarie.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirgliela a tutti gli altri soci fondatori i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a)- il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b)- l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento, il nominativo del terzo interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c)- l'organo amministrativo, entro quindici (15) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti i soci fondatori;

d)- a pena di decadenza, nei trenta (30) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio fondatore interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

e)- in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci fondatori, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale;

f)- qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci fondatori dichiara di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in denaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato da un arbitratore nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie;

g)- l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti i soci fondatori, entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a

conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci fondatori accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h)- la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);

i)- qualora nessun socio fondatore intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di offrire la partecipazione a tutti gli altri soci non fondatori alle medesime condizioni e con la medesima procedura sopra indicata;

l)- nell'ipotesi in cui nessun socio non fondatore intenda acquistare la partecipazione offerta l'offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui al precedente punto b) entro sessanta (60) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento entro tale termine la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

m)- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo qualora il socio cedente abbia ottenuto il preventivo consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

Qualora il socio intenzionato ad effettuare il trasferimento sia uno dei soci fondatori dovrà, comunque, essere rispettato l'obbligo, previsto dal precedente articolo 9), per l'altro socio fondatore di effettuare l'acquisto di una partecipazione necessaria ad integrare la propria partecipazione sino raggiungere la quota pari almeno al settanta per cento (70%) dell'intero capitale sociale.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

In ogni caso di cessione della partecipazione a soggetti che non siano già soci della società la cessione stessa dovrà ottenere il preventivo gradimento da parte di tutti gli altri soci - ad esclusione di quello che intende effettuare la cessione - i quali dovranno esprimere il proprio gradimento mediante decisione da adottarsi senza obbligo di motivazione.

La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente ed alla società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro trenta (30) giorni dal ricevimento, con le medesime modalità, della comunicazione della proposta di trasferimento; in mancan-

za di risposta entro tale termine il gradimento si intende accordato. Nel caso di mancato gradimento la partecipazione non potrà essere trasferita. Nel caso in cui il gradimento venga, invece, accordato, agli altri soci spetta, comunque, il diritto di prelazione per l'acquisto.

Articolo 15) Recesso del socio

Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a)- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b)- proroga del termine.

Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437 bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 16.

Articolo 16) Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Articolo 17) Esclusione del socio

Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia sottoposto a procedure concorsuali, anche di natura pubblicistica;
- muti, non in virtù di obbligatorie disposizioni di legge, la propria forma giuridica assumendo una forma diversa da quella indicata al precedente articolo 7).

Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

Negli altri casi l'esclusione è decisa con il metodo assembleare.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale spetta, comunque, il diritto di partecipare.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta (60) giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni dettate dall'art. 2473 del c.c., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 18) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Sono, inderogabilmente, riservati alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio e la destinazione degli utili;
- la nomina dell'Organo Amministrativo, qualora non deliberata dai soci fondatori in esercizio del diritto personale loro attribuito dal precedente articolo 10);
- la nomina dell'Organo di Controllo, qualora non deliberata dai soci fondatori in esercizio del diritto personale loro attribuito dal precedente articolo 10);
- le modificazioni dello statuto;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, inclusa la decisione di cedere o concedere in affitto l'azienda sociale o rami di essa, qualora non deliberata dai soci fondatori in esercizio del diritto personale loro attribuito dal precedente articolo 10).

Le determinazioni dei soci sono adottate in assemblea, con metodo collegiale.

Non possono partecipare alle decisioni i soci non in regola con il versamento delle quote sociali nonché i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Ad ogni socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale al valore nominale della sua partecipazione.

Articolo 19) Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni

prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telex, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, o al numero di telex, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui la prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20) Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questo, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora l'assemblea venga svolta con tutti o parte dei partecipanti collegati in teleconferenza la stessa dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 21) Diritto di voto e quorum assembleari

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese e che abbiano fornito all'organo amministrativo tutti i dati e la documentazione necessari per accertare che nell'acquisto della partecipazione che legittima la partecipazione alla società si sia verificato:

- il rispetto della procedura per consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, il suo esercizio ovvero il suo mancato esercizio o la rinuncia espressa;
- il rilascio del gradimento;
- il rispetto dei limiti e/o delle condizioni eventualmente previste dalla legge o dal presente statuto;
- che non sussistano altri impedimenti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il mancato accertamento da parte dell'organo amministrativo di quanto sopra impedisce la partecipazione alle assemblee.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.

Salvo che la legge non disponga diversamente, l'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il settanta per cento (70% del capitale sociale).

L'assemblea, su proposta del presidente, approva, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settanta per cento (70%) del capitale sociale, le modalità di voto. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Articolo 22) Verbale dell'assemblea

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c.

Articolo 23) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima convocazione che in quelle successive è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il settanta per cento (70%) del capitale sociale.

TITOLO V

Amministrazione

Articolo 24) Amministratori

La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci fondatori, in occasione della nomina, in esercizio del diritto particolare loro attribuito dal precedente articolo 10):

- a)- da un amministratore unico;
- b)- da un consiglio di amministrazione composto da tre (3) a cinque (5) membri.

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione dovrà essere rispettato il principio di equilibrio di genere.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e coloro che siano lavoratori dipendenti dei soci o di altri

enti pubblici.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Articolo 25) Nomina e sostituzione degli amministratori

I componenti l'organo amministrativo resteranno in carica per il periodo di tempo determinato dall'assemblea che provvede alla loro nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre (3) anni, e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento; si applica il combinato disposto dell'articolo 10) del presente statuto e dell'art. 2383, terzo comma, c.c..

Nell'ipotesi in cui sia stato nominato il consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo dei componenti, si considerano cessati dalla carica anche gli altri componenti. In entrambi i casi, gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci fondatori la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, gli amministratori rimasti in carica potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 26) Presidente

Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio; potrà, inoltre, essere nominato un Vicepresidente, per le sole ipotesi di sostituzione del Presidente nei casi di sua assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 27) Decisioni degli amministratori

Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo articolo 28).

Articolo 28) Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta certificata o elettronica), da spedirsi almeno un giorno, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione.

E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora la riunione venga svolta con tutti o parte dei partecipanti collegati in teleconferenza la stessa dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 29) Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, gli stessi si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta tra loro.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 30) Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo complessivo che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è preventivamente stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato. I soci possono anche determinare preventivamente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 31) Rappresentanza della società

Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli ammini-

stratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.

In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente articolo 29) e nei limiti della delega.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 29) nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO VI **CONTROLLO**

Articolo 32) Controllo individuale del socio

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 33) Organo di controllo

La società nomina un Collegio Sindacale o un Sindaco Unico ai quali è altresì affidato il controllo legale dei conti della Società.

Qualora venga nominato un Collegio Sindacale questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico resteranno in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito o il Sindaco Unico è stato nominato.

Tutti i Sindaci, o il Sindaco Unico, devono essere Revisori legali dei conti, possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge ed essere iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il compenso dei Sindaci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, è determinato dai soci all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 34) Revisione legale

Il controllo legale dei conti della società potrà essere affidato ad un Revisore, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge, da scegliersi fra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'attività di controllo legale è annotata nell'apposito Libro.

Il compenso del Revisore, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, è determinato dai soci all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Si applicano al Revisore le norme previste dagli artt. 2409-bis e seguenti del c.c.

Sino a che non è stato nominato un revisore o una società di revisione il controllo legale è esercitato dall'organo di controllo, se nominato.

Qualora venga nominato un revisore o una società di revisione l'assemblea che procede alla nomina determina a chi è attribuito il controllo legale.

Articolo 35) Composizione e riunioni dell'organo di controllo

La composizione dell'organo di controllo è quella prevista dall'articolo 2477 del c.c..

E' ammessa la possibilità che la riunione dell'organo di controllo si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora la riunione venga svolta con tutti o parte dei partecipanti collegati in teleconferenza la stessa dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI

36) Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente articolo 18), entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del c.c..

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato verranno investiti a favore dei beneficiari dei servizi istituzionali resi dai soci.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a utilizzo degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentito l'utilizzo di acconti sugli utili.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Articolo 37) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nelle sole ipotesi previste dalla legge ovvero per volontà dei soci.

La competenza ad accertare il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, nonché ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2484, terzo comma, c.c. spetta all'organo amministrativo.

Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c.

La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

TITOLO X

Disposizioni generali

Articolo 38) Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica, di società a responsabilità limitata e, ove applicabili, a quelle in materia di società per azioni e, in subordine, di società di persone.